

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (DA N. 257/2011 A N. 269/2011) – OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA

SENTENZA N. 257/2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Presidente: Quaranta

Redattore: Criscuolo

Oggetto: Art. 2, c. 5°, della legge 23/12/2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010).

Parametri: Artt. 3, 38, comma 2, 53, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 14 Cedu

Dispositivo: inammissibilità con riferimento agli artt. 38, comma 2, e 53 Cost.; non fondatezza con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1 Cost.

Il Tribunale remittente dubita – in riferimento agli articoli 3, 38, secondo comma, 53, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), a norma del quale, "il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato". Ad avviso del giudice *a quo*, pertanto, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, la disposizione censurata imporrebbe di ritenere applicabile non l'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, invocato dai ricorrenti del processo principale, ma il terzo comma dell'art. 3 della legge n. 457 del 1972, come interpretato, alla stregua del quale si dovrebbe pervenire al rigetto delle domande.

Da qui le censure di legittimità costituzionale: in riferimento all'3 Cost., «apparendo la disposizione sospettata irragionevole ed in evidente contrasto con lo scopo manifestato», poiché il legislatore avrebbe esteso la portata normativa di una disposizione, non applicabile in precedenza alla fattispecie, mediante una norma "autoqualificata" come interpretativa, al fine di non adeguare le pensioni degli operai agricoli a tempo determinato, evitando così la condanna in un contenzioso seriale. Peraltro, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata determinerebbe una discriminazione basata sulle condizioni sociali delle istanti, dal momento che è notorio che i braccianti agricoli provengono da una categoria della società meno favorita sul piano sociale ed economico e soltanto per tale categoria si valuterebbe, al fine della determinazione della base pensionabile, il più basso salario dell'anno precedente. Da ultimo, il giudice *a quo* ritiene violato il

principio generale che consente al legislatore di emanare norme retroattive soltanto qualora esse trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, finendo in tal modo per incidere arbitrariamente su situazioni sostanziali disciplinate da leggi precedenti. Con riferimento all'art. 111 Cost. commi 1 e 2, Cost., interpretato alla luce dell'art. 6 CEDU, il giudice *a quo* censura la norma in quanto la previsione della sua applicabilità ai giudizi in corso violerebbe il principio del giusto processo, in particolare sotto il profilo della parità delle parti, stante l'intervento del legislatore diretto ad imporre una determinata soluzione ad una circoscritta e specifica categoria di controversie. Con riguardo all'art. 117, comma 1, Cost., il giudice *a quo* censura la norma in riferimento agli obblighi internazionali dello Stato e, in particolare, all'art. 6 CEDU, in relazione al quale la Corte di Strasburgo ha sempre affermato che «se, in principio, al potere legislativo non è impedito regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni a portata retroattiva, i diritti derivanti da leggi in vigore, il principio della prevalenza del diritto e la nozione del processo equo sanciti dall'articolo 6 si oppongono, salvo che nel caso di motivi imperativi d'interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla conclusione giudiziaria della causa» (nel caso di specie non sarebbero ravvisabili "motivi imperativi d'interesse generale"). Il giudice *a quo*, ancora dubita della legittimità costituzionale della norma, con riguardo all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 14 CEDU, «che vieta discriminazioni per l'origine sociale e per la ricchezza nell'ambito di applicazione della Convenzione» (la norma censurata interverrebbe contro una sola categoria di soggetti, appartenenti a settori deboli della società, trattandosi di lavoratori precari con contratti stagionali). Infine, il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale della norma con riguardo agli artt. 38, comma 2, e 53 Cost., perché la norma censurata andrebbe ad incidere su un rapporto di credito-debito in via di accertamento, provocando l'estinzione del diritto di credito del pensionato per i ratei già maturati e, quindi, privando quest'ultimo di parte della pensione già maturata, con violazione dei citati parametri costituzionali, avendo il legislatore previsto l'elisione del menzionato diritto, «già presente nel patrimonio delle posizioni giuridiche degli istanti, in assenza di apprezzabile giustificazione, essendo quella esplicitata dalla disposizione in esame, ovvero l'interpretazione di disposizione normativa, inesistente». Si tratterebbe, quindi, ad avviso del giudice remittente, di una disposizione in senso lato ablatoria, impositiva di un sacrificio ad una sola categoria di soggetti deboli in favore dell'INPS, adottata al di fuori delle ipotesi, tassativamente previste in Costituzione, nelle quali una persona può essere privata di diritti, ovvero obbligata a prestazioni, sempre a fronte di specifici motivi d'interesse generale.

La Corte ritiene la questione inammissibile, con riferimento all'art. 38, comma 2, per il carattere generico dell'ordinanza di remissione. Sul punto la giurisprudenza è costante: per una ricostruzione cfr. R. Romboli, *Il giudizio sulle leggi in via incidentale*, in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010)*, Torino 2011, 86 ss.

Parimenti, la Corte ritiene inammissibile la questione con riferimento all'art. 53 Cost., posto che la norma censurata "riguarda l'imposizione tributaria in senso proprio e non la materia previdenziale (sentenze n. 47 del 2008, n. 311 del 1995; ordinanze n. 202 del 2006, n. 22 del 2003), e il rimettente si limita ad una mera enunciazione del parametro senza spiegare le ragioni della sua pertinenza alla fattispecie".

La questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., è, ad avviso della Corte non fondata.

La norma censurata ha, difatti, in sostanza, riprodotto con una interpretazione autentica la norma già dettata per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato, estendendola alla retribuzione delle prestazioni pensionistiche e al calcolo della contribuzione relative alla medesima categoria di lavoratori.

Sul punto, si sono registrati in passato alcuni interventi della giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamati dalla Corte costituzionale: cfr. Cass. 3212 del 14 febbraio 2007; Cass. 2531 del 20 gennaio 2009. Ora, con riguardo alla legge interpretazione autentica, la Corte costituzionale ribadisce il proprio orientamento tradizionale che esclude la illegittimità costituzionale delle leggi retroattive; di talché risulta irrilevante appurare se la legge impugnata – di interpretazione autentica, per l'appunto – abbia o meno contenuto innovativo, salvo il controllo sulla ragionevolezza dell'intervento, ovvero sulla lesione di altri interessi costituzionalmente protetti. E ad avviso della Corte, in particolare, la norma di interpretazione autentica non può dirsi irragionevole qualora "si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario" (*ex plurimis*: sentenze n. 162 e n. 74 del 2008). Con riferimento ai rapporti di durata, poi, ricorda la Corte come il legislatore, in materia di successione di leggi, disponga di ampia discrezionalità e possa anche modificare in senso sfavorevole la

disciplina di quei rapporti, benché l'oggetto dell'intervento sia rappresentato da diritti soggettivi perfetti, salvo, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, Cost.

Tanto premesso, la norma censurata non viola il canone della ragionevolezza, inserendosi, al contrario, in un orientamento legislativo già in precedenza espresso che, "sia pure con riferimento alla liquidazione delle prestazioni temporanee, aveva previsto per gli operai agricoli a tempo determinato il medesimo criterio contemplato dall'art. 3, secondo comma, della legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato (art. 45, comma 21, della legge n. 144 del 1999). È vero che le prestazioni temporanee sono diverse da quelle pensionistico – contributive; non è esatto, però, che, come il rimettente sembra postulare, queste ultime riguardino tutt'altra materia rispetto alle prime, essendo palese che le une e le altre attengono al complessivo trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori agricoli, sicché appare non irragionevole la finalità perseguita dal legislatore, diretta a ricondurre il sistema ad una disciplina uniforme, utilizzando, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell'anno precedente".

La questione è inoltre infondata con riferimento agli artt. 111 e 117, comma 1, Cost.

Ritiene la Corte che la norma censurata :”a) ha affermato un principio già presente nell’ordinamento per gli operai agricoli a tempo determinato, sia pure limitatamente alla liquidazione delle prestazioni temporanee (art. 45, comma 21, della legge n. 144 del 1999); b) ha enucleato una delle possibili opzioni ermeneutiche dell’originario testo normativo; c) ha superato una situazione di oggettiva incertezza di tale testo, evidenziata dai diversi indirizzi interpretativi (di cui sopra si è dato conto); d) non ha inciso su situazioni giuridiche definitivamente acquisite, non ravvisabili in mancanza di una consolidata giurisprudenza dei giudici nazionali”.

Con riferimento all'art. 117, comma 1 Cost., deve escludersi che la disposizione in esame abbia inteso realizzare una illecita ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia, allo scopo d'influenzare la risoluzione di controversie. La norma, invece, "ha fatto propria una soluzione già individuata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nell'esercizio di un potere discrezionale in via di principio spettante al legislatore e nel quale non è dato ravvisare profili di irragionevolezza. La finalità di superare un conclamato contrasto di giurisprudenza, essendo diretta a perseguire un obiettivo d'indubbio interesse generale qual è la certezza del diritto, è configurabile come ragione idonea a giustificare l'intervento interpretativo del legislatore".

Ed, infine, non risulta violato l'art. 111, commi 1 e 2, Cost., con riferimento in particolare alla parità delle armi nel processo. Difatti "il legislatore ha individuato una delle possibili opzioni interpretative della norma, per garantire la certezza applicativa del sistema evitando ulteriori contenziosi, e non con lo scopo d'interferire su quelli in corso, peraltro già soggetti al nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità conforme alla disposizione interpretativa".

(A.L.)

ORDINANZA N. 258/2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Presidente: Quaranta

Redattore: Finocchiaro

Oggetto: art. 6, comma 9, legge della Regione Marche n. 7 del 2004

Parametri: artt. 9, 97, 117, comma 2, Cost.

Dispositivo: manifesta inammissibilità

Il giudice *a quo* solleva questione di legittimità costituzionale sull'art. 6, comma 9, della legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7 – in riferimento agli artt. 9, 97 e 117, secondo comma, lett. s) Cost. –, articolo che, nella versione anteriore alla sua abrogazione, dispone che la mancata pronuncia dell'autorità competente, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'annuncio sul B.U.R., comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

La Corte ritiene la questione manifestamente inammissibile, essendo la questione formulata in modo contraddittorio; difatti, ad avviso della Corte, il remittente ritiene, da un lato, che l'impianto oggetto del giudizio *a quo* sia privo della rilevanza necessaria per essere sottoposto alla verifica preliminare di assoggettabilità a VIA, mentre, dall'altro lato, sembra riconoscere che comunque detto progetto sarà soggetto a tale procedura; peraltro, continua la Corte, pur ritenendo la norma regionale in contrasto con il diritto comunitario (direttiva n. 85/337/CEE), il remittente ritiene di non poter procedere alla disapplicazione, sebbene la regola della necessaria verifica della sottoponibilità dei progetti testualmente individuati (tra cui rientra quello oggetto del giudizio *a quo*) alla valutazione ambientale, costituisca previsione immediatamente precettiva, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e da quella amministrativa.

Inoltre, la Corte ritiene carente di motivazione la censura formulata con riferimento all'art. 9 Cost., e non appropriato il riferimento al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost., dal momento che la disciplina censurata non costituisce uno sconfinamento della Regione dalle proprie prerogative legislative riferendosi a opere per le quali spetta alla Regione la verifica di compatibilità ambientale, ed inoltre in quanto la disposizione censurata si limita a riprodurre la disciplina statale posta dall'art. 10, comma 2 del d.P.R. 12 aprile 1996.

La Corte, ancora, considera erronea la ricostruzione del quadro normativo compiuta dal giudice *a quo*, giacché, pur essendo la norma regionale in contrasto con l'art. 20 della legge n. 241 del 1990, il remittente afferma che essa non potrebbe ritenersi abrogata implicitamente in quanto l'unico limite alla previsione del silenzio assenso in materia di ambiente sarebbe costituito dalle norme costituzionali e dai principi del diritto comunitario; così argomentando, tuttavia, il remittente incorre in contraddizione, poiché si dichiara consapevole del contrasto tra il principio del silenzio-assenso in materia ambientale e la normativa comunitaria, oltre che con i parametri costituzionali evocati.

Sotto altro profilo, infine, il giudice *a quo* omette di considerare che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente) – che ha sancito il principio del valore negativo del silenzio sulla domanda di verifica di assoggettabilità a VIA e ha abrogato il d.P.R. 12 aprile 1996 – «è legittimamente predicabile» che, al momento della presentazione della domanda concernente il progetto oggetto del giudizio *a quo*, in ambito regionale il silenzio sulla domanda di verifica di assoggettabilità alla VIA non aveva più valore di assenso.

Sulla inammissibilità delle ordinanze formulate in modo contraddittorio, la giurisprudenza costituzionale è pacifica: cfr., *ex plurimis*, Corte cost. 31, 164/2010; 300/2009).

(A.L.)

ORDINANZA N. 259/2011

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Presidente: Quaranta

Redattore: Grossi

Oggetto: deliberazione del Senato della Repubblica 30/06/2004

Parametro: art. 68, comma 1, Cost.

Dispositivo: manifesta inammissibilità

La Corte di appello di Roma propone, nel corso di un procedimento civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti di un senatore, conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità resa da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, il 30 giugno 2004.

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Le doglianze prospettate dal giudice remittente risultano, ad avviso della Corte, complessivamente accolte nella precedente sentenza

n. 304/2007, con cui era stato disposto l'annullamento della deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 18 maggio 2005, nella parte in cui richiamava la delibera di insindacabilità adottata il 30 giugno 2004 per il procedimento civile avente il medesimo oggetto. Ne consegue è esaurita la competenza della Corte a giudicare una questione che, in quanto connessa a un medesimo atto e relativa a un medesimo fatto, avrebbe il medesimo oggetto di altra questione già risolta nel merito; inoltre, la garanzia sancita dall'art. 68, primo comma, Cost., appare dotata di una portata necessariamente integrale, non suscettibile di ottenere diversi effetti ove riferita ai medesimi fatti.

(A.L.)

ORDINANZA N. 260/2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Presidente: Quaranta

Redattore: Criscuolo

Oggetto: Art. 29, c. 5°, in relazione al c. 6°, della legge 25/03/1993, n. 81

Parametri: 3 Cost.

Dispositivo: manifesta inammissibilità

Il giudice *a quo* censura, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 29, c. 5°, in relazione al c. 6°, della legge 25/03/1993, n. 81, che, nell'ambito delle elezioni amministrative, incrimina la violazione del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale di qualsiasi genere, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. Il remittente ritiene irragionevole la norma poiché l'art. 5 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), che prevedeva un identico divieto con riguardo all'elezione di tali organi, è stato abrogato dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), di talché non sarebbe giustificato, nel quadro del menzionato principio, «il mantenimento della sanzione penale per una condotta che, tutt'ora oggetto di incriminazione nell'ambito della disciplina delle elezioni amministrative, non subisce sanzione ove posta in essere in occasione della competizione elettorale nazionale».

La Corte ritiene la questione manifestamente inammissibile in ragione delle gravi carenze che inficiano la descrizione della fattispecie in esame.

Sul punto, cfr., *ex plurimis*, ordinanze nn. 146 e 85 del 2010; nn. 211 e 181 del 2009.

Osserva la Corte che, "mentre per il primo dei quattro imputati si fa riferimento, per descrivere la condotta incriminata, all'organizzazione di due incontri di propaganda politico-elettorale all'interno di un complesso ospedaliero, del quale il prevenuto era direttore generale (peraltro, senza indicare le date degli incontri), per gli altri tre si afferma soltanto che l'organizzazione avrebbe avuto luogo nel loro interesse". Nondimeno, la mancanza di qualsiasi descrizione della condotta ascritta, e la circostanza che non sono chiariti i ruoli dei compartecipi, non consente alla Corte di compiere una verifica della rilevanza della questione. Del resto, detti elementi non possono essere desunti dall'esame degli atti processuali, stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione.

Inoltre, osserva la Corte, il *petitum* è oscuro o, comunque, ambiguo, giacché non emerge con chiarezza se il giudice *a quo* ritiene che si debba pervenire ad una sentenza caducatoria della norma censurata, oppure se intenda ottenere una pronuncia che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma stessa nella parte in cui punisce la condotta incriminata con la multa, anziché con una sanzione amministrativa pecuniaria di corrispondente importo, come il richiamo alla sentenza n. 287 del 2001 lascerebbe intendere.

La giurisprudenza costituzionale concernente il contenuto dell'ordinanza di rimessione è da ultimo ricostruita da R. Romboli, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010)*, Torino 2011, 86 ss.

SENTENZA N. 261/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Presidente: Quaranta

Redattore: Silvestri

Oggetto: Art. 3 della legge della Regione Piemonte 2/12/1992, n. 51, come modificato dall'art. 6, c. 2°, della legge della Regione Piemonte 26/03/2009, n. 10

Parametro: 3 e 117, comma 3, Cost.

Dispositivo: inammissibilità

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2/12/1992, n. 51, come modificato dall'art. 6, c. 2°, della legge della Regione Piemonte 26/03/2009, n. 10, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 117, comma 3, Cost., è, ad avviso della Corte, inammissibile.

Osserva la Corte come la questione relativa all'art. 117, terzo comma, Cost., risulti motivata in termini contraddittori e vada, dunque, dichiarata inammissibile. Cfr., *ex plurimis*, ordinanze n. 31 del 2010 e n. 127 del 2009.

In particolare, ad avviso del giudice delle leggi, “una competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli enti locali – dal rimettente definita «onnicomprensiva» ed esplicitamente riferita anche alle circoscrizioni comunali – non si concilia con una ritenuta competenza concorrente delle Regioni, che non solo non emerge dal testo del secondo comma dell'art. 133 Cost., ma non è neppure menzionata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. La trasformazione operata dal rimettente nel corso del suo ragionamento circa la natura della competenza legislativa dello Stato – da esclusiva, come affermato in apertura, a concorrente – non trova giustificazione in alcuna disposizione costituzionale. Essa si pone anzi in netto contrasto, logico e giuridico, con l'interpretazione data dal medesimo giudice a quo della lettera p) del secondo comma dell'art. 117 Cost., che ingloberebbe, a suo dire, tutti gli aspetti della vita degli enti locali, a partire dalla loro istituzione, sino alla determinazione delle loro funzioni fondamentali”.

Ritenendo plausibile la ricostruzione ermeneutica della giudice remittente, osserva la Corte, “non si comprenderebbe perché lo stesso metta in rilievo una contraddizione nel dettato costituzionale, che, nella sua prospettiva, sarebbe invece del tutto coerente. Delle due l'una: o lo Stato possiede una competenza legislativa esclusiva «onnicomprensiva» in materia di ordinamento degli enti locali, ed allora la previsione dell'art. 133 Cost. costituirebbe una deroga, un “ritaglio” di una parte di tale competenza in favore della potestà legislativa residuale delle Regioni, poiché non esiste alcun appiglio, né testuale né sistematico, per affermare l'esistenza di una potestà concorrente; oppure la potestà legislativa esclusiva dello Stato non è «onnicomprensiva», ma è limitata ai campi di disciplina espressamente menzionati nella lettera p) del secondo comma dell'art. 117 Cost., ed allora dovrebbe configurarsi una competenza legislativa residuale delle Regioni, in base al criterio fondamentale di riparto stabilito nel nuovo art. 117 Cost., che contiene una elencazione di materie di competenza esclusiva statale e di competenza concorrente, con la conseguenza di far rifluire nella potestà residuale delle Regioni quelle non esplicitamente previste”.

Da ciò consegue che è illogica e contraddittoria l'individuazione di una potestà legislativa esclusiva dello Stato, derivante dall'art. 117, secondo comma, lettera p), “affievolita” in concorrente, per la contemporanea vigenza dell'art. 133, secondo comma, che attribuisce, senza porre limiti, la competenza legislativa, in materia di circoscrizioni comunali, alle Regioni.

Del pari inammissibile viene dichiarata la questione con riguardo all'art. 3 Cost., posto che il giudice *a quo* non argomenta come una diversità di disciplina – che deriva in modo naturale dalla ripartizione costituzionale della potestà legislativa tra Stato e Regioni – possa violare l'art. 3 Cost. “Tale violazione, nella fattispecie, potrebbe ipotizzarsi in astratto (salva dunque la verifica nel merito) solo se la ricostruzione

operata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. non fosse contraddittoria, come sopra si è invece dimostrato”.

(A.L.)

ORDINANZA N. 265/2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Presidente: Quaranta

Redattore: Quaranta

Oggetto: Art. 223, comma 3, del codice della strada (d.lgs. 30/4/1992, n. 285)

Parametri: 13, 24, 25, 27 Cost.

Dispositivo: manifesta inammissibilità

Il giudice *a quo* censura la disposizione per due differenti profili: «nella parte in cui non prevede che il provvedimento cautelare» della sospensione della patente «cessi comunque il proprio effetto con il superamento favorevole della visita medica obbligatoria» (così come stabilito, invece, dall'art. 187, comma 6, del medesimo codice), nonché «nella parte in cui prevede che il Prefetto possa irrogare una sanzione superiore nel suo massimo al minimo previsto dagli artt. 186 e 187» dello stesso codice.

La questione è, ad avviso della Corte, inammissibile sotto diversi profili. Il dubbio sul carattere ancipite dell'ordinanza di rimessione sembrerebbe comportare l'inammissibilità della questione sollevata. In tal senso, cfr., *ex plurimis*, Corte cost. n. 355/2010, 230 e 98/2009. Il giudice a quo ha chiesto, “ad un tempo, un intervento “additivo” ed uno “ablatorio” sul testo della norma censurata, senza che sia dato comprendere se le due richieste siano in un rapporto di alternatività irrisolta o di subordinazione”.

In ogni caso, osserva la Corte, l'ordinanza di rimessione difetta di una motivazione non meramente assertiva in ordine alle ragioni del contrasto della norma censurata con gli artt. 13, 24, 25 e 27 Cost. e, dunque, in ordine alla sua non manifesta infondatezza. In tema cfr., da ultimo, Corte cost. n. 203 e 180/2011.

(A.L.)

ORDINANZA N. 266/2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Presidente: Quaranta

Redattore: Quaranta

Oggetto: articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

Parametri: artt. 3, 25, 111 Cost.

Dispositivo: manifesta infondatezza

L'autorità remittente censura, in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione, l'articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui consente che, alla violazione di un unico precetto» conseguano «due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorità giudiziarie».

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione.

Il giudice delle leggi richiama la propria pregressa giurisprudenza consolidata, nella parte in cui afferma che «sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, adottato nei casi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta dal giudice penale» all'esito dell'accertamento dei reati per i quali tale sanzione è prevista, in quanto, «pur costituendo anch'essa misura afflattiva, la sospensione provvisoria della patente di guida è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli» (*ex multis*, ordinanza n. 344 del 2004). Di talché, i vizi di costituzionalità asseriti dal giudice *a quo* del vigente sistema di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza ad adottare le diverse misure della sospensione cautelare e di quella sanzionatoria, si fondano su una «palese erronea prospettiva ermeneutica, che tende impropriamente a sovrapporre i due istituti» (ordinanza n. 167 del 1998).

Alla luce della pregressa giurisprudenza costituzionale consegue, quindi, la manifesta infondatezza della questione.

(A.L.)

ORDINANZA N. 267/2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Presidente: Quaranta

Redattore: Finocchiaro

Oggetto: art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), introdotto, a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168

Parametri: artt. 3, 27 Cost.

Dispositivo: manifesta inammissibilità

Il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 dello stesso d.lgs., o per commettere un reato, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, "in quanto analoga sanzione non sarebbe prevista nel caso in cui il conducente di un'auto non allacci le cinture di sicurezza o nel caso in cui trasporti carichi sporgenti oltre i limiti ammessi dal codice della strada".

La Corte dichiara manifestamente inammissibile l'ordinanza di rimessione, poste le carenze in punto di descrizione della fattispecie e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito.

(A.L.)

ORDINANZA N. 268/2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Presidente: Quaranta

Redattore: Finocchiaro

Oggetto: art. 219-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)

Parametri: art. 3 Cost.

Dispositivo: Restituzione degli atti al giudice *a quo*

Il Giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 219-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall'art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) – nella parte in cui prevede «l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per chi commette violazioni» del codice della strada «conducendo un veicolo per cui la patente non è richiesta» e nella parte in cui stabilisce «che trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 126-bis, in materia di patente a punti», per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La Corte, atteso che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata dall'art. 43, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), con decorrenza dal 30 luglio 2010, rimette gli atti al giudice *a quo*, affinché compia una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

Cfr., *ex plurimis*, ordinanze n. 201 del 2011; n. 145 e n. 38 del 2010.

(A.L.)

ORDINANZA N. 269/2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Presidente: Quaranta

Redattore: Frigo

Oggetto: Art. 275, c. 3°, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, c. 1°, del decreto legge 23/02/2009, n. 11, convertito con modificazioni in legge 23/04/2009, n. 38.

Parametri: 3, 13, comma 1, e 27, comma 2, Cost.

Dispositivo: manifesta inammissibilità

Il giudice *a quo* dubita, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 del d.P.R. 9

ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), allorché si tratti di ipotesi di «mera partecipazione non aggravata dalla disponibilità di armi».

La Corte, rilevato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata è stata oggetto di altra decisione di incostituzionalità, comprensiva del *petitum* oggetto della questione, dichiara la manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta mancanza di oggetto.

Cfr., *ex plurimis*, in argomento Corte cost. n. 80/2011, n. 306/2010, n. 225/2011, questa sul medesimo art. 275, comma 3, c.p.p.).

(A.L.)